

La Circolare per i clienti

15 gennaio 2017

Anteprima

| | |
|---|--------|
| Modello 730/2017, sul sito delle Entrate disponibile la bozza | pag. 2 |
| CNDCEC: pubblicato il vademecum sull'utilizzo della PEC | pag. 2 |
| Modello Redditi SP 2017: la bozza sul sito dell'Agenzia | pag. 3 |
| Al via la nuova procedura per il credito d'imposta relativo alle ristrutturazione alberghiere | pag. 4 |
| Financial Transaction Tax, pronto il modello di dichiarazione | pag. 5 |
| Vendite giudiziarie, l'agevolazione continua fino al luglio 2017 | pag. 5 |
| SIOPE: pubblicata la circolare su adeguamento del sistema e prospettive evolutive | pag. 6 |
| ANC: commercialisti ingiustamente esclusi dalle dimissioni on-line | pag. 7 |
| Voluntary bis, è pronta la nuova istanza ma l'invio non è ancora possibile | pag. 7 |
| Nuova Sabatini, riaperto lo sportello | pag. 8 |

Adempimenti

| | |
|---|--------|
| Comunicazione spese sanitarie al sistema TS | pag. 9 |
|---|--------|

Guide operative

| | |
|---|---------|
| Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico: proroga con qualche novità | pag. 14 |
|---|---------|

FISCO

[Lavoro dipendente e subordinazione](#)[Oneri deducibili e detraibili](#)[Detrazioni per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici](#)[Ristrutturazioni edilizie](#)[CAF](#)**Modello 730/2017, sul sito delle Entrate disponibile la bozza**

Sul sito delle Entrate è stata pubblicata la **bozza del modello 730/2017**, insieme alle sue **istruzioni**. La nuova versione è ricca di novità, tra le quali spiccano un gran numero di agevolazioni.

Da quest'anno, infatti, è prevista **un'agevolazione per i dipendenti del settore privato** che percepiscono premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 o a 2.500 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Se i premi di risultato sono percepiti in denaro, verrà applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 10%; qualora i premi siano percepiti sotto forma di benefit o di rimborso spese, invece, non ci sarà alcuna imposta.

Agevolazioni anche per la scuola. Infatti, per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate.

Per le **giovani coppie** sotto i 35 anni, è anche riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'**acquisto di mobili nuovi** destinati all'arredo qualora acquistino un immobile da adibire ad abitazione principale.

Sempre in tema di casa, va detto che a chi ha acquistato lo scorso anno un'**abitazione di classe energetica A o B** è riconosciuta la **detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2016**. Inoltre, è riconosciuta anche una detrazione del 19% dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale a coloro che avevano un reddito non superiore a 55.000 euro alla data di stipula del contratto.

C'è anche una novità per i **lavoratori che si sono trasferiti in Italia**: infatti, concorrerà alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

Per i **dispositivi multimediali** di controllo da remoto è riconosciuta una detrazione del 65% delle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera.

Infine, il **beneficio "dopo di noi"**, in merito alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave: l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19% è elevato a 750 euro.

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello 730 2017](#)[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello 730 2017 Istruzioni](#)

CNDCEC PEC

CNDCEC: pubblicato il vademecum sull'utilizzo della PEC

La **PEC**, sebbene sia uno **strumento più che diffuso**, utilizzato da tutti quotidianamente, ha dei meccanismi di funzionamento che la maggior parte degli utilizzatori ignora. Professionisti compresi. Proprio per tale ragione la Commissione "Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini" del CNDCEC ha deciso di redigere e divulgare un "**Vademecum sull'utilizzo della PEC**". Si tratta di una breve Guida pensata specificamente per il professionista che già utilizza la PEC. "*Nel corso dei lavori della Commissione – si legge nella prefazione della guida - è emerso fin da subito come, ad un utilizzo sicuramente generalizzato ed abituale di certi strumenti tecnologici come la PEC, non corrisponda però nei fatti una consapevolezza altrettanto generalizzata dei meccanismi corretti di utilizzo e delle conseguenti implicazioni giuridiche, soprattutto nel caso di realtà professionali meno organizzate*".

Da qui la decisione di predisporre il vademecum. In concreto, il lavoro della Commissione Tecnologie mira esplicitamente ad evidenziare quali sono le **prassi di utilizzo** della PEC considerate corrette e valide giuridicamente, con l'intento di limitare l'incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, invalide o addirittura nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio. Più nello specifico, la guida prende in analisi: la definizione di PEC; i soggetti obbligati al possesso di indirizzo di PEC; le c.d. "PEC multiple"; il funzionamento della PEC; la validità ed efficacia delle PEC; le modalità di conservazione delle ricevute; la notifica delle cartelle esattoriali. Chiude il lavoro il decalogo di regole da tenere a mente per un utilizzo consapevole della PEC.

[CNDCEC, Informativa 5 gennaio 2017, n. 3](#)

[CNDCEC, Informativa 5 gennaio 2017, n. 3 GUIDA](#)

Modello Unico Società di persone

Società di persone

ACE

Black List

Fiscalità internazionale

Modello Redditi SP 2017: la bozza sul sito dell'Agenzia

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la bozza della dichiarazione dei Redditi SP, per il periodo di imposta 2016, insieme alle relative istruzioni. Tra le novità che trovano spazio nel modello, la *banch exemption*, il bonus domotica, le modifiche all'ACE, la *black list*.

Partendo dalla **black list**, viene prevista l'eliminazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in nazioni o territori che godono di fiscalità privilegiata. Dunque, sono stati eliminati dai quadri RF ed RG i righi relativi a queste spese e a questi componenti negativi.

Per quanto riguarda la cosiddetta **branch exemption**, le società di persone, da quest'anno, possono scegliere l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili

organizzazioni all'estero. Le stabili organizzazioni già esistenti dovranno indicare, al rigo RF130, i redditi e le perdite dei cinque periodi di imposta antecedenti.

È quindi la volta del **bonus domotica**, che garantisce la detraibilità nella misura del 65% delle spese sostenute dalla società, da imputare ai soci, per acquistare o installare dispositivi multimediali per il controllo in remoto della produzione di acqua calda, del riscaldamento, della climatizzazione e via dicendo. Nel nuovo modello è quindi prevista una colonna nella sezione "Oneri" del rigo RN 17.

In merito all'**assegnazione o alla cessione di beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri** (e non utilizzati come beni strumentali) **ai soci**, è possibile applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. È stata inserita un'apposita sezione nel quadro RQ.

Infine, l'**ACE**: il modello recepisce le novità introdotte dalla [Legge di Bilancio 2017](#) che hanno modificato le modalità di determinazione dell'agevolazione riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello Unico SP 2017](#)

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello Unico SP 2017 Istruzioni](#)

[Legge 11 dicembre 2016](#)

Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

Al via la nuova procedura per il credito d'imposta relativo alle ristrutturazioni alberghiere

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con **avviso del 30 dicembre 2016**, ha definito le tempistiche riguardanti la procedura per l'accesso al credito d'imposta relativo alla riqualificazione delle strutture alberghiere in relazione al Modello Unico 2017, periodo d'imposta 2016.

L'agevolazione, introdotta dall'[art. 10](#) del D.L. 83/2014 e disciplinata dal D.M. del 7 maggio 2015, prevede che alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, venga riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro, applicabile alle spese sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016.

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha previsto un **incremento della misura** del credito d'imposta al 65%, riguardante solo i periodi d'imposta 2017 e 2018.

L'istanza per accedere all'agevolazione deve essere presentata attraverso il **Portale dei Procedimenti**, in forma telematica, accompagnata dall'attestazione di effettività relativa alle spese sostenute.

La procedura si compone di diverse fasi: registrazione al portale e compilazione dell'istanza, in seguito presentazione della domanda vera e propria.

La compilazione dell'istanza potrà avvenire dalle ore 10:00 del 9 Gennaio 2017 fino alle ore 16:00 del 27 Gennaio 2017.

Il Ministero inoltre comunica che l'ultimo giorno utile alla compilazione della domanda (27 gennaio 2017) non verrà garantita una tempestiva risposta alle email che dovessero pervenire.

Infine la presentazione dell'istanza dovrà avvenire dalle ore 10:00 del 2 Febbraio 2017 alle ore 16:00 del 3 Febbraio 2017, click day fissato quindi al 2 febbraio.

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Art. 10, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#)

[Tobin Tax](#)

[Intermediari finanziari](#)

[Anagrafe Tributaria](#)

Financial Transaction Tax, pronto il modello di dichiarazione

È disponibile on-line il modello FTT per la dichiarazione **dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie**. Approvato e pubblicato con [Provvedimento 4 gennaio 2017](#) dall'Agenzia delle Entrate tramite Provvedimento, il nuovo modello dovrà essere utilizzato, in luogo dell'attuale approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2013, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (fino alla data del 31 gennaio 2017 si utilizzerà l'attuale modello).

Come noto, la [Legge di Stabilità 2013](#) (art. 1, commi da 491 a 500, L. 228/2012), ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza.

Da qui la determinazione delle modalità di applicazione dell'imposta da parte del Ministero dell'Economia e l'individuazione dei **termini** e delle **modalità** per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguente approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie. Il primo modello adottato è quello attuale, il menzionato modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2013, che sarà mandato in pensione dal nuovo, a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Nel nuovo modello gli importi dovranno essere indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 gennaio 2017, n. 2169](#)

[Agenzia delle Entrate, modello FTT 1](#)

[Agenzia delle Entrate, modello FTT 2](#)

[Specifiche tecniche trasmissione telematica Modello FTT](#)

[Art. 1, commi da 491 a 500, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#)

Immobili

Imposta di registro

catasto

Imposte ipotecaria e catastale

Vendite giudiziarie, l'agevolazione continua fino al luglio 2017

Tra le molteplici novità introdotte dalla [Legge di Bilancio 2017](#), alcune riguardano la disciplina agevolativa contenuta nell'art. 16, commi 1 e 2, D.L. 18/2016 che applica ai **trasferimenti immobiliari** determinati da procedure di **espropriazione** o da fallimenti l'imposta di registro, quella ipotecaria e catastale in **misura fissa di 200 euro**.

Nello specifico l'[art. 1](#), comma 32, della L. 232/2016, interviene su detta norma al fine di estendere da due a cinque anni i termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio ai fini dell'ottenimento dell'imposizione indiretta agevolata degli immobili ceduti alle imprese ovvero in favore di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione "prima casa", in seno a procedure giudiziarie.

Per beneficiare dell'applicazione delle **imposte ipo-catastali** in misura fissa è infatti attualmente previsto, in relazione agli atti emessi in favore di soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero dei soggetti in possesso dei requisiti "prima casa", che l'acquirente dichiari che intende trasferire gli immobili entro due anni (con la manovra entro cinque anni). Se nel biennio (quinquennio) non si realizza il trasferimento, le imposte saranno dovute in misura ordinaria con applicazione di una sanzione del 30% e degli interessi di mora.

L'altra novità recata dalla Legge di Bilancio riguarda l'ambito temporale dell'agevolazione in commento. In particolare, ne **viene prorogata l'operatività sino al 30 giugno 2017** (in luogo del 31 dicembre 2016), anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti "prima casa".

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

Fatturazione elettronica PA

SIOPE: pubblicata la Circolare su adeguamento del sistema e prospettive evolutive

Pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale la [Circolare n. 5/2016](#) che illustra l'adeguamento e le prospettive evolutive del SIOPE (**Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici**).

La Circolare contiene le innovazioni introdotte dal [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016](#) recante "*Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'[art. 8](#) del D.Lgs. n. 118/2011*".

Il Decreto riveste particolare rilevanza, sia per i profili soggettivi, sia per quelli oggettivi, per gli enti sottoposti alla codifica SIOPE e, per l'effetto, anche per i prestatori di servizi di pagamento che svolgono per tali enti il servizio di tesoreria e/o cassa.

Ai sensi dell'[art. 1](#), comma 1, del Decreto, sono sottoposti agli obblighi di trasmissione dei dati SIOPE i seguenti enti:

- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- Consigli regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome;
- Province;
- Comuni;
- Città metropolitane;
- Unioni di comuni;
- Comunità montane, Comunità isolate e gli altri enti locali indicati dall'[art. 2](#) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;
- Organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

[Agenzia per l'Italia Digitale, Circolare 30 dicembre 2016, n. 5](#)

[MEF, D.M. 9 giugno 2016](#)

[Art. 1, D.M. 9 giugno 2016](#)

[Art. 8, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#)

[Art. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#)

Dimissioni

Lavoro dipendente e subordinazione

CNDCEC

ANC: commercialisti ingiustamente esclusi dalle dimissioni on-line

Solamente i consulenti del lavoro, esclusi quindi gli altri soggetti previsti dall'[art. 1](#) della Legge 12/1979, sono abilitati alla trasmissione telematica delle **dimissioni per conto del lavoratore**, secondo la procedura on-line prevista dall'[art. 26](#) del D.Lgs. 151/2015.

È questo, in estrema sintesi, il parere espresso dal Ministero del Lavoro [nell'Interpello 24/2016](#) contro cui piovono le critiche dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti.

Il Presidente **Marco Cuchel** ha scelto di scrivere direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indirizzando una lettera a **Bruno Busacca**, Responsabile della Segreteria Tecnica del Ministro, che raccoglie il malcontento e le ragioni della categoria.

*“Nonostante la legge sia chiara nei suoi contenuti – scrive nella missiva il **Presidente Marco Cuchel** - purtroppo accade spesso che non siano rispettate le prerogative professionali dei commercialisti, con provvedimenti che ignorano la [Legge 12/1979](#) oppure ne danno interpretazioni arbitrarie che determinano l'esclusione degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da funzioni per le quali sono stati pienamente abilitati.”* “Come già evidenziato in altre innumerevoli occasioni - afferma il Presidente Cuchel - abbiamo ritenuto, alla luce del recente parere espresso dal Ministero, di ribadire nuovamente che i commercialisti possono svolgere le funzioni in materia di lavoro al pari

degli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, conseguentemente ogni disparità di trattamento tra i soggetti riconosciuti e ricompresi nell'[art. 1](#) della Legge 12/1979 deve ritenersi illegittima.”

[Ministero Lavoro, Interpello 30 dicembre 2016, n. 24](#)

[Art. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12](#)

[Art. 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151](#)

[Voluntary disclosure](#)

[Dichiarazione infedele](#)

[Omessa dichiarazione](#)

Voluntary bis, è pronta la nuova istanza ma l'invio non è ancora possibile

La **voluntary disclosure bis**, riedizione della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dal Decreto Fiscale ([art. 7](#) D.L. 193/2016), ha un suo **nuovo modulo di adesione** che per ora, però, non potrà essere trasmesso. Il 2 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha infatti approvato e pubblicato il Provvedimento che adotta l'istanza apposita per la nuova voluntary ma resta inattivo fino a data da destinarsi il **software** d'invio denominato *“Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”*. La data di apertura del canale telematico sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet delle Entrate.

Sino ad allora i contribuenti interessati ad aderire alla procedura di collaborazione volontaria che consente di sanare le **violazioni commesse sino al 30 settembre 2016** dovranno continuare ad utilizzare il **“vecchio” modello** di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate [n. 13193 del 30 gennaio 2015](#) e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del Provvedimento stesso. L'utilizzo del “vecchio” modello, in attesa del nuovo, è consentito dall'Agenzia sin dallo scorso 25 ottobre (giorno successivo all'entrata in vigore del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) che ha riaperto i termini della voluntary). I medesimi contribuenti potranno altresì inviare via PEC, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del [Provvedimento 30 gennaio 2015](#), una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 dicembre 2016](#)

[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2015](#)

Nuova Sabatini

Nuova Sabatini, riaperto lo sportello

È stato riaperto lo **sportello per la presentazione** delle domande di accesso ai contributi della **Nuova Sabatini**. Dopo la chiusura lo scorso 3 settembre, imposta dall'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, lo sportello è stato riaperto il 2 gennaio 2017.

La riapertura, disposta [dal Decreto del MISE del 22 dicembre 2016](#) pubblicato il 2 gennaio 2017 nella Gazzetta Ufficiale n. 1, è stata possibile grazie al rifinanziamento e alla proroga della misura agevolativa previsti dalla [Legge di Bilancio 2017](#) (art. 1, comma 52, Legge 232/2016). La manovra di fine anno, infatti: ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese; ha incrementato il plafond di Cdp fino a 7 miliardi di

euro; ha stanziato ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi a favore delle PMI.

Detti contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dalla [Circolare MISE n. 26673 del 23 marzo 2016](#), che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura. Un futuro provvedimento del MISE definirà i termini di apertura dello sportello e lo schema della domanda di agevolazione per le domande che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista dalla **Legge di Bilancio 2017** (acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).

[MISE, Decreto 22 dicembre 2016 G.U. 2 gennaio 2017, n. 1](#)

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[MISE, Circolare 23 marzo 2016, n. 26673](#)

ADEMPIMENTI

Spese mediche

Oneri deducibili e detraibili

Modello 730

Comunicazione spese sanitarie al sistema TS

L'[art. 3](#), comma 3 del D.Lgs. 175/2014 ha previsto che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Naturalmente a monte di tale trasmissione nasce l'obbligo a carico di alcuni soggetti, a loro volta, di trasmettere i dati necessari.

Soggetti obbligati

I soggetti interessati all'adempimento sono tutte le strutture, gli erogatori ed i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie con oneri a carico degli assistiti, rilasciando di conseguenza il relativo documento fiscale. In particolare:

- 1) le Aziende Sanitarie Locali;
- 2) le Aziende Ospedaliero Universitarie;
- 3) gli IRCCS pubblici e privati;
- 4) le strutture di ricovero private accreditate;
- 5) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR;
- 6) le strutture specialistiche ambulatoriali accreditate con il SSR;
- 7) i medici iscritti agli ordini dei medici¹ (inclusi i medici in convenzione con il SSR);

- 8) le strutture termali accreditate con il SSR;
- 9) le altre strutture e gli altri erogatori accreditati con il SSR che erogano prestazioni sanitarie con oneri (anche parzialmente) a carico degli assistiti.

Novità 2017

Con il Decreto 16 settembre 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, sono stati “obbligati” alla trasmissione, ulteriori soggetti, in particolare:

- 1) gli esercizi commerciali di cui all'[art. 4](#), comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'[art. 5](#) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
- 2) gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;
- 3) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- 4) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- 5) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
- 6) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- 7) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute.

Documenti da trasmettere

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano:

- 1) quota fissa a ricetta e ticket (compartecipazione a carico dell'assistito) per le prestazioni specialistiche ed ambulatoriali;
- 2) ticket e quota di compartecipazione per prestazioni specialistiche effettuate a seguito di accesso alle strutture di pronto soccorso;
- 3) spese per prestazioni specialistiche erogate in regime ALPI (attività libero professionale intramuraria);
- 4) ticket e spese per prestazioni termali;
- 5) spese per ricoveri ospedalieri;
- 6) spese per certificazioni mediche;
- 7) ticket e quota di compartecipazione per l'acquisto di farmaci;
- 8) altre spese per farmaci anche omeopatici e per uso veterinario;
- 9) spese per assistenza protesica ed integrativa;
- 10) altre spese sanitarie non riconducibili alle suddette categorie;
- 11) rimborsi per spese sostenute direttamente dall'assistito.

Novità 2017

Con l'introduzione dei nuovi soggetti, sono ricompresi i dati relativi a:

- 1) fattura ovvero ricevuta per spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal [Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289](#);
- 1) fattura ovvero ricevuta emessa da ogni psicologo;
- 2) fattura ovvero ricevuta emessa da ogni infermiere;
- 3) fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ostetrica/o;
- 4) fattura ovvero ricevuta emessa da ogni tecnico sanitario di radiologia medica;
- 5) Per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni esercizio commerciale, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
 - farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
 - farmaci ad uso veterinario;
 - dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
 - servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
 - spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
 - altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
- 6) Per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ottico, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
 - dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
 - Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Per ciascuna spesa bisogna indicare:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014;

- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.

Invio dei dati al sistema TS

Per entrare nel [sistema tessera sanitario](#) sono necessarie credenziali che possono essere fornite nei seguenti modi:

- 1) tramite la sede provinciale dell'Ordine dei Medici di propria competenza;
- 2) accedendo al sito del sistema TS tramite la propria TS-CNS;
- 3) registrandosi al sito (area Riservata –Accreditamento medici) con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli;
- 4) presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall'OdM;
- 5) Corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità;
- 6) Verifica della corrispondenza dell'indirizzo di posta certificata(PEC);
- 7) Inserimento di un codice captcha.

Novità 2017

Per quanto riguarda i nuovi soggetti è necessaria l'abilitazione all'invio telematico dei dati di spesa sanitaria che avviene attraverso la richieste delle credenziali per l'invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accredimento al Sistema TS.

Il soggetto (titolare della partita IVA dell'esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all'albo) si collega sull'area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria ed inserisce i suoi dati.

Il Sistema TS effettua la verifica delle suddette richieste, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, e in caso di esito positivo, attribuisce le credenziali di accesso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente.

Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate

Anche per questi soggetti è possibile accedere utilizzando la TS-CNS.

Per la trasmissione dei dati di spesa sanitari si può possono utilizzare:

- A. un'apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;

- B. il proprio sistema software, opportunamente integrato con le funzionalità e seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità:
- “sincrono” di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa;
 - “asincrono” di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa le relative voci di spesa.

Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l'emissione di un numero di protocollo necessario per attestarne l'invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione.

L'invio del file può essere effettuato direttamente oppure tramite delega ad un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo del 29 codice della Privacy.

Attraverso la funzione di Gestione del documento di spesa, si può effettuare oltre l'inserimento, anche la cancellazione o la variazione di un documento fiscale (ricevuta/fattura), recante i dati della spesa sanitaria sostenuta dal cittadino a fronte dell'erogazione della prestazione specialistica.

Scadenza della trasmissione dati

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, pertanto, tutti i dati di spesa relativi all'anno 2016, dovranno essere trasmessi al Sistema TS entro e non oltre il 31 gennaio 2017.

Regime sanzionatorio per Violazione degli obblighi di comunicazione al sistema tessera sanitaria

L'[art. 23](#) del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto la sanzione di **100 euro** per ogni comunicazione omessa fino ad un massimo di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta di un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Opposizione da parte del contribuente

L'utente può sempre decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate ai dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata chiedendo a chi eroga il servizio sanitario, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef.

Per le spese e i relativi rimborsi del 2016, l'opposizione può essere effettuata seguendo due diverse modalità:

- A. **dal 1° febbraio al 28 febbraio 2017**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare

le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata

- B. **fino al 31 gennaio 2017**, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza

Il diritto di opposizione può essere esercitato utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate consegnandolo a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia.

È possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), seguendo **due modalità**:

- 1) inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
- 2) telefonando a un centro di assistenza multicanale (848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero).

In questi casi vanno indicati tipo di documento di identità, numero e scadenza e sarà comunque necessario, fornire tutti i dati richiesti dal modello.

Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

GUIDE OPERATIVE

[Detrazioni per ristrutturazioni edilizie](#)

[Ristrutturazioni edilizie](#)

[Detrazioni per risparmio energetico](#)

[Risparmio energetico](#)

[Oneri deducibili e detraibili](#)

[Calamità pubbliche](#)

Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico: proroga con qualche novità

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha previsto la proroga di un anno, **fino al 31 dicembre 2017**, sia della **detrazione del 50%** sulle spese per gli **interventi di ristrutturazione edilizio** che quella del **65%** per le spese relative ad interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici (c.d. ecobonus).

Inoltre, ci sono **importanti novità** per le spese di riqualificazione energetica relativi a **parti comuni di edifici condominiali**, nonché per quelle relative all'**attuazione di misure antisismiche**.

Proroga bonus ristrutturazioni

Come accennato, anche per il 2017, ai fini **IRPEF**, è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sino a concorrenza del suo ammontare, relativa alle spese sostenute, ed

effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ([art. 31](#), lett. a), b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001) sulle **parti comuni degli edifici residenziali** (fondazioni, tetti, muri maestri, lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e altre parti dell'edificio ad uso comune), nonché per la realizzazione degli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.

La percentuale di **detrazione è pari al 50%** nel limite di spesa annuo di 96.000 euro.

Detrazione per misure antisismiche

Già dal 2013, la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, nella misura del 65% e nel limite di spesa di 96.000 euro, è estesa agli interventi per l'adozione di misure antisismiche effettuate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui [all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#).

Con le nuove norme previste dalla [Legge di Bilancio 2017](#), per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche**, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una **detrazione del 50%**, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del **limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro)**, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

A differenza della precedente normativa di cui si è fatto cenno sopra, tale **beneficio si applica non solo agli edifici** ricadenti nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)**, **ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3** (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

Inoltre, la **detrazione è aumentata:**

- **al 70%** della spesa sostenuta qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **all'80%** se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Attenzione

Le **linee guida** per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati devono essere individuati con un apposito decreto.

Qualora gli **interventi relativi** all'adozione di misure antisismiche siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella

misura del **75%** (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'**85%** (passaggio di due classi).

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per tali interventi, a decorrere al **1° gennaio 2017**, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.

Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Le **modalità attuative** saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Da segnalare, infine, che **tra le spese detraibili** per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di *misure antisismiche*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le **spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili**.

Attenzione

Da ricordare che **le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti** per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Proroga bonus mobili

La [Legge di Bilancio 2017](#) prevede la **proroga di un anno**, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili.

Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per gli interventi effettuati nel 2016, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Proroga bonus risparmio energetico

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha previsto la **proroga di un anno**, fino al 31 dicembre 2017, della misura della **detrazione al 65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Inoltre, si registrano **ulteriori novità** tra cui:

- per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio la misura della **detrazione al 65%** è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021;

- per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (**si passa al 70%**) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (in questo caso la **detrazione arriva al 75%**). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.

Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La Circolare per i clienti

31 gennaio 2017

Anteprima

| | |
|--|--------|
| Spese sanitarie nel 730, più tempo per l'invio | pag. 2 |
| Unico diventa Redditi Persone Fisiche 2017 | pag. 2 |
| La FNC sulla disponibilità e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto | pag. 3 |
| La dichiarazione di successione? Si fa da casa: debutta "SuccessioniOnLine" | pag. 4 |
| Enti locali, il CNDCEC pubblica il Parere sul bilancio | pag. 4 |
| Nuovi requisiti per l'identificazione delle Start Up innovative | pag. 5 |
| Sciopero dei commercialisti, la Commissione dice ok | pag. 6 |
| Il nuovo regime fiscale delle imprese minori secondo i CdL | pag. 6 |
| Sanzione per omessa presentazione di cessazione attività, sparisce il codice tributo | pag. 7 |
| ONLUS che gestiscono pensionati, IVA al 22% sulla fornitura di energia elettrica | pag. 8 |

Adempimenti

| | |
|--|--------|
| Dichiarazione IVA 2017: presentazione al 28 febbraio | pag. 9 |
|--|--------|

Guide operative

| | |
|---|---------|
| Fattura elettronica: possibilità estesa ai soggetti privati | pag. 11 |
|---|---------|

FISCO**[Spese mediche](#)****[Modello 730](#)****[Dichiarazione precompilata](#)****[Oneri deducibili e detraibili](#)****Spese sanitarie nel 730, più tempo per l'invio**

C'è più tempo per inviare al **Sistema Tessera Sanitaria** i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate: come per il 2016, infatti, anche per il 2017 si attua una piccola procrastinazione dell'adempimento, che potrà essere effettuato fino al **9 febbraio** (la scadenza era originariamente fissata per il **31 gennaio**); si tratta di una proroga, comunque, che non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di **tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016**, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo.

Dall'anno scorso, **è aumentata la platea dei soggetti interessati** dalla trasmissione dei dati. Infatti, rispetto al 2016, quest'anno il novero include anche le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici. Per tutti loro, i nove giorni in più concessi dall'Agenzia delle Entrate con il [Provvedimento del 25 gennaio 2017, n. 17731](#) – sono un toccasana, specialmente dopo le problematiche rappresentate dalle categorie in merito all'invio dei dati per il primo anno.

Inoltre, viene posticipato al **9 marzo** il termine entro il quale i contribuenti potranno esercitare il loro **rifiuto all'utilizzo delle spese sanitarie** sostenute nell'anno 2016 ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato. Il modello potrà dunque essere trasmesso all'Agenzia entro il 31 gennaio oppure accedere dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 gennaio 2017, n. 17731](#)

[Modello Unico Persone fisiche](#)**[Oneri deducibili e detraibili](#)****[Errori contabili e eventi eccezionali](#)****Unico diventa Redditi Persone Fisiche 2017**

Premi di produttività, crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e “School bonus”. Sono queste soltanto alcune delle novità contenute nella [Legge di Bilancio 2017](#) e nel cd. “[Decreto Fiscale](#)” alla stessa collegato che fanno ora il loro **debutto nel nuovo Modello “Redditi Persone Fisiche 2017”**. La dichiarazione, pubblicata ieri in bozza unitamente alle istruzioni dall’Agenzia delle Entrate, prende il posto del vecchio Modello Unico differenziandosi da quest’ultimo poiché non conterrà più al suo interno la dichiarazione IVA.

Il nuovo modello ospiterà la **tassazione agevolata sui premi di produttività**, ovvero il trattamento di favore riservato ai dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro (2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). L’agevolazione, prevista dalla nuova manovra finanziaria, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10% per i premi di risultato percepiti in denaro, e la totale esenzione per i premi percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore.

Altra importante novità, questa volta prevista dal Decreto collegato alla manovra, è l’equiparazione del termine entro cui il contribuente può presentare **la dichiarazione in proprio favore** al termine previsto dall’[art. 43](#), D.P.R. n. 600/73 per la dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione. Da qui l’eliminazione nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della casella “Dichiarazione integrativa a favore” poiché non sarà più necessario specificare se la dichiarazione integrativa presentata è a favore o a sfavore. “L’[art. 5 del D.L. n. 193/2016](#) ha stabilito che – scrivono dall’Agenzia delle Entrate - *nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI*”. In conseguenza di tale novità, è stato eliminato dal quadro RS del nuovo modello anche il **prospetto sugli “Errori contabili”** riguardante la correzione degli errori contabili in bilancio.

Infine, debutta in dichiarazione anche lo “**School bonus**”, ovvero il credito d’imposta per le erogazioni liberali verso gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello PF1 2017.](#)

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello PF1 2017 Istruzioni](#)

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello PF2 2017](#)

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello PF2 2017 Istruzioni](#)

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello PF3 2017](#)

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello PF3 2017 Istruzioni](#)

[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#)

[Patrimonio netto](#)

[Nota integrativa](#)

La FNC sulla disponibilità e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto

Con un [Documento pubblicato il 15 gennaio 2017](#), dal titolo "*La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili*" la **Fondazione Nazionale Commercialisti**, al fine di delineare un regime generale di disponibilità delle riserve di patrimonio netto, offre una ricostruzione basata sulle **disposizioni civilistiche** dettate per alcune tipologie di riserve, nonché sugli orientamenti più diffusi in dottrina e sui principi contabili di riferimento.

In assenza di una disciplina organica in materia, all'interno del codice civile, la FNC si concentra, dunque, sulle **single fattispecie** in cui le riserve "disponibili" possono essere utilizzate per determinati fini (quali l'aumento gratuito di capitale sociale o il rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il recesso del socio di s.r.l.); vengono analizzate, inoltre, le posizioni della dottrina per pervenire a una nozione di disponibilità delle riserve.

Dalla nozione di riserva disponibile va poi tenuta distinta quella di riserva distribuibile, in base al criterio della possibilità di utilizzazione delle medesime: la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile, essendo in un rapporto di *species a genus* rispetto alla disponibilità.

[FNC, Documento su Disponibilità e distribuibilità Riserve](#)

[Dichiarazione di successione
Imposta sulle successioni e donazioni](#)

La dichiarazione di successione? Si fa da casa: debutta "SuccessioniOnLine"

La dichiarazione di successione **si può presentare da casa propria**: è la novità che ha preso il via, sfruttando i **servizi telematici delle Entrate** che hanno messo a disposizione dei contribuenti il nuovo **software "SuccessioniOnLine"**. Basta il proprio codice PIN: con questa credenziale sarà possibile entrare nell'area riservata, compilare ed inviare la dichiarazione direttamente dal proprio pc.

Vantaggio indiscusso dell'applicazione è la possibilità di fare tutto da casa, senza bisogno di recarsi all'ufficio competente dell'Agenzia. Ma il vantaggio è duplice: infatti, diventa possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia. L'applicazione è gratuita ed è disponibile in modalità "stand alone": si potrà compilare un file editabile che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione; sarà quindi possibile allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell'Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale delle Entrate competente per la lavorazione.

L'Agenzia aveva dato il via alla novità con il **Provvedimento 27 dicembre 2016**. Non sarà comunque obbligatorio utilizzare il software gratuito almeno fino al 31 dicembre 2017: **dal 1° gennaio 2018**, infatti, la via telematica diventerà l'unica percorribile, mentre per il 2017 sarà ancora possibile continuare a presentare presso l'ufficio competente dell'Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo.

[Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 23 gennaio 2017](#)

[CNDCEC
Revisore Enti Locali](#)

Controlli fiscali del revisore degli Enti Locali

IVA

IRAP

Sostituto d'imposta

Enti locali, il CNDCEC pubblica il Parere sul bilancio

È on-line sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il **fac-simile della relazione dell'organo di revisione** degli Enti locali sulla proposta di bilancio di previsione e pluriennale 2017- 2019. Il documento, in formato word, è stato redatto dal CNDCEC unitamente all'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (ANCREL) e sostituisce quello pubblicato nelle scorse settimane. Nella nuova versione sono, infatti, state recepite le ultime disposizioni di legge emanate sino al 31 dicembre 2016.

Si tratta, in particolare, delle norme contenute nella [Legge di Bilancio 2017](#) e nel **Decreto Milleproroghe**. Con la prima, la [Legge n. 232/2016](#), è stato previsto, ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall'[art. 9](#), Legge n. 243/2012, che, a decorrere dal 2017, gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Con il Milleproroghe è invece stato differito al 31 marzo 2017 il termine per deliberare il bilancio 2017/2019.

All'interno del documento del CNDCEC si trova la traccia della relazione dell'organo di revisione e le tabelle excel per l'inserimento dei dati. *"I consiglieri nazionali delegati alla materia, Marcello Marchetti e Giovanni Gerardo Parente – si legge in una nota del Consiglio - precisano che esso rappresenta soltanto una traccia per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione"*. In caso di emanazione di ulteriori sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione, il documento verrà nuovamente aggiornato.

[CNDCEC, Parere Bilancio 2017_2019.docx.pdf Agenzia delle Entrate, modello FTT_1.](#)

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Art. 5, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#)

[Art. 9, Legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)

[Imprese Start Up Innovative](#)

[Registro delle Imprese](#)

[Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo](#)

[SRL](#)

[Retribuzione](#)

Nuovi requisiti per l'identificazione delle Start Up innovative

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016** che reca la "Revisione del Decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'[art. 25](#) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179".

Il Decreto stabilisce che i **oggetti riconosciuti incubatori certificati** di Start Up innovative devono possedere i seguenti requisiti:

- essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa ovvero una Societas Europaea;

- avere residenza in Italia;
- avere come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di Start Up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, offrendo spazi fisici dedicati e servizi di consulenza;
- possedere i valori minimi indicati nelle tabelle A e B allegate al decreto, precisamente, punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese occorre presentare, alla Camera di commercio territorialmente competente, una **dichiarazione** attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale della società.

Il Decreto entra in vigore il **21 gennaio 2017** e alla stessa data cessa di avere efficacia il precedente Decreto MISE del 22 febbraio 2013. Le società già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese dovranno depositare, a pena di decadenza, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall'allegato del presente provvedimento.

[MISE, Decreto 22 dicembre 2016 G.U. 20 gennaio 2017, n. 16](#)

[D.L. 25 ottobre 2012, n. 179](#)

[Sciopero commercialisti](#)

[Relazioni sindacali](#)

[Sciopero](#)

[Lavoro dipendente e subordinazione](#)

[Dipendenti retribuzioni e contributi](#)

Sciopero dei commercialisti, la Commissione dice ok

C'è l'ok della «[Commissione di garanzia](#) dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali» per lo **sciopero dei commercialisti**: ad informarlo sono le stesse associazioni che l'hanno indetto – dal 26 febbraio al 6 marzo – pubblicando la comunicazione con la quale viene resa nota la legittimità della proclamazione dell'astensione. Essa avrà una durata di **otto giorni lavorativi**, coincidenti con la scadenza dell'obbligo di presentazione della **dichiarazione annuale IVA**. L'astensione riguarderà soltanto l'invio telematico delle dichiarazioni annuali IVA relative all'anno 2016 e la rappresentanza in seno alle Commissioni tributarie.

Le sigle **ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO** che hanno indetto il **primo sciopero della storia della categoria**, protestano contro **le novità fiscali** introdotte dalla [Legge di Bilancio 2017](#) e dal [Decreto Fiscale](#), ad essa collegato, che hanno introdotto nuovi adempimenti che gravano sui professionisti. Secondo i proponenti, tali novità fiscali *“hanno disatteso le aspettative di semplificazioni aggravando gli adempimenti e disconoscendo ancora una volta il rispetto dello Statuto del contribuente”*.

Parallelamente, per **evitare** che i commercialisti mettano davvero in atto la loro astensione, il Governo sta cercando di mediare proponendo di trasformare i tre invii delle dichiarazioni IVA previsti per quest'anno in **due soli adempimenti semestrali**. Le Entrate, inoltre, metteranno a disposizione l'applicativo gratuito per generare, inviare e conservare le fatture elettroniche.

[Commissione Garanzia Sciopero, Nota 24 gennaio 2017](#)

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

[Contabilità semplificata](#)

[Regimi contabili e fiscali](#)

[Libri contabili](#)

[IVA](#)

[Società tra professionisti](#)

Il nuovo regime fiscale delle imprese minori secondo i CdL

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella [Circolare n. 1/2017 del 19 gennaio 2017](#) analizza il nuovo regime fiscale delle **imprese minori**. Le novità sono contenute nell'art. 1, commi 17 e ss., della [Legge di Bilancio 2017](#): la disciplina riguarda le imposte sui redditi e gli effetti si estendono anche all'imposta sulle attività produttive.

Dal 2017 anche le imprese minori saranno tenute ad applicare il principio di cassa e gli effetti positivi della nuova disciplina saranno rappresentati dal fatto che le imprese non sopporteranno più i rischi di dover versare le imposte sui ricavi non riscossi. D'altra parte, si avranno ripercussioni negative che riguardano in particolare l'irrilevanza delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali.

La Circolare analizza nel dettaglio le novità che troveranno applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

In particolare, vengono trattati i seguenti argomenti:

1. modifica dell'[art. 66](#) T.U.I.R., rubricato imprese minori;
2. regolamentazione del passaggio da contabilità semplificata ad ordinaria e viceversa disciplinata dall'art. 1, comma 19 della [Legge di Bilancio 2017](#);
3. scelta del regime contabile;
4. applicazione della nuova disciplina anche per le società professionali;
5. criteri per l'accesso al regime delle imprese minori e contabilità;
6. tenuta dei registri IVA.

Infine l'art. 1, comma 23, della [Legge di Bilancio 2017](#) prevede la possibilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di adottare disposizioni attuative tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

[Fondazione Studi CdL, Circolare n. 1-2017](#)

[Art. 66, D.P.R. 22 dicembre 2017, n. 917](#)

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Inizio, variazione e cessazione attività](#)

[Registro delle imprese](#)

[F24](#)

Sanzione per omessa presentazione di cessazione attività, sparisce il codice tributo

Con tre Risoluzioni pubblicate il 19 gennaio 2017 ([nn. 5/E](#), [6/E](#), [7/E](#)), l'Agenzia delle Entrate apporta modifiche nel mondo dei codici tributo e delle causali contributo:

Con la [7/E](#), l'Agenzia ha **eliminato il codice tributo 8120**, introdotto nel 2014. Il codice non sarà più operativo dal 1° febbraio 2017. Serviva per il versamento tramite i modelli "F24 versamenti con elementi identificativi" e "F24 Enti pubblici" della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività. Tuttavia, informa l'Agenzia, "essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimano l'utilizzo", il codice è stato abrogato. Come noto, il [Decreto Fiscale](#) ha stabilito che l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Sparisce dunque la previsione di una sanzione.

Con la Risoluzione [n. 5/E](#) l'Agenzia elimina la causale contributo TAFS: serviva per alimentare un fondo speciale dedicato al personale del settore aereo.

Infine, con la Risoluzione [6/E](#), l'Agenzia ha anche disattivato l'utilizzo del codice tributo 3895 "a credito" (restando valido l'uso "a debito"). Il codice è destinato per i nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 5/E](#)

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 6/E](#)

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 7/E](#)

[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

[ONLUS](#)

[IVA](#)

ONLUS che gestiscono pensionati, IVA al 22% sulla fornitura di energia elettrica

L'attività svolta dalle ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali convenzionate, a fronte del pagamento di corrispettivi da parte degli ospiti, sebbene goda del regime di esenzione, è pur sempre rilevante ai fini dell'IVA. Da qui l'inevitabile applicazione dell'IVA al 22% sulle forniture di energia elettrica in luogo dell'aliquota agevolata al 10% prevista per le somministrazioni "ad uso domestico".

Queste le conclusioni a cui giunge la [Risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017](#) dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato da una società di fornitura di energia. Respingendo la tesi avanzata dall'istante, ovvero l'applicazione dell'aliquota agevolata, l'Amministrazione finanziaria pone qualche paletto in più rispetto alla prassi già diffusa in materia con la Circolare 7 aprile 1999, n. 82. Ai tempi, infatti, era già stato precisato che l'uso domestico ai fini dell'energia (e, dunque, l'aliquota al 10%) si realizza «nei casi in cui la somministrazione di energia elettrica è resa nei confronti di soggetti che, quali **consumatori finali**, la impiegano nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, quali caserme, case di riposo, conventi, orfanotrofi, carceri ecc., senza tuttavia mai utilizzarla "nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione"».

Con la [Risoluzione n. 8/E](#) le Entrate precisano ulteriormente che **le strutture sanitarie assistenziali non possono essere equiparate alle case di riposo tout court** e, pertanto,

godere anch'esse dell'aliquota agevolata per la fornitura di energia. Infatti, come specificato dalla nuova prassi, le attività poste in essere dalle ONLUS che gestiscono le strutture in questione, sebbene decommercializzate ai fini IRES, sono pur sempre rilevanti ai fini dell'IVA, anche se in regime di esenzione ai sensi dell'[art. 10](#), n. 21 D.P.R. n. 633/1972. Le ONLUS, infatti, spiegano dalle Entrate, si qualificano come enti non commerciali e alle stesse, pertanto, «*si applicano, agli effetti dell'IVA, le disposizioni di cui all'[art. 4](#), quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui per gli enti non commerciali "si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole"*».

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 8/E](#)

[Circolare 7 aprile 1999, n. 82](#)

[Art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

[Art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

ADEMPIMENTI

IVA

Modello IVA

Comunicazione dati IVA

Liquidazione e versamento delle imposte

Dichiarazione IVA 2017: presentazione al 28 febbraio

La dichiarazione IVA relativa all'anno 2016 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017, in forma autonoma.

Soggetti obbligati

In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Nelle istruzioni vi è un'elencazione dettagliata di quelli che sono i soggetti **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'[art. 10](#) del D.P.R. 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'[art. 1](#), commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'[art. 27](#), commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;

- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640](#), esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'[art. 74](#), sesto comma, D.P.R. 633/1972 che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'[art. 44](#), comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla [Legge 16 dicembre 1991, n. 398](#), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'[art. 74-quinquies](#) per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Casi particolari

- 1) Fallimento e liquidazione coatta amministrativa**, sono considerate le seguenti due ipotesi:
 - fallimento nel corso del periodo d'imposta 2016 in cui i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, relativo alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data;
 - fallimento dopo la chiusura del periodo d'imposta 2016 e precisamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2016. Se quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, la stessa deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

2) Cessazione dell'attività, i soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

3) Soggetti non residenti la presentazione della dichiarazione è differente a seconda delle diverse modalità con cui il soggetto non residente può aver operato nel territorio dello Stato durante l'anno d'imposta.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

- 2) direttamente;
- 3) tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ecc.);
- 4) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- 5) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate attestata dalla comunicazione di avvenuto ricevimento dati rilasciata sempre in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.

Novità 2017

La principale novità relativa alla dichiarazione IVA 2017 è legata principalmente al nuovo termine di scadenza: per quest'anno, infatti, la dichiarazione IVA deve essere presentata, in forma autonoma, entro il 28 febbraio non essendoci più la possibilità di presentarla in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.

Nel frontespizio è stata eliminata la casella Dichiarazione integrativa a favore in quanto il termine di presentazione in questo caso, è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore.

Nel quadro VE e nel quadro VF si è tenuto conto delle nuove percentuali di compensazione.

È stato istituito il **quadro VN**, che è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative. In sintesi nel quadro va esposto l'anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l'importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante. Di conseguenza è stato **modificato il quadro VL** in quanto nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016.

Sanzioni

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. [2](#) e [8](#) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

GUIDE OPERATIVE

[Fattura elettronica e semplificata](#) [Fatturazione elettronica PA](#) [IVA](#) [Fattura](#)

Fattura elettronica: possibilità estesa ai soggetti privati *di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia*

A partire dal giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea; tale obbligo è poi stato esteso, a partire dal 31 marzo 2015, per i restanti enti nazionali e le amministrazioni locali.

Pertanto le PA non possono procedere al pagamento, neppure parziale delle fatture che non le vengano inviate in forma elettronica.

Il 2 settembre 2015 è entrato in vigore il [D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#) che rende operativa la legge in tema di fatturazione elettronica tra privati.

Nel dettaglio, l'[art. 1](#), comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, stabilisce che i soggetti passivi dell'IVA, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta effettuate dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il "sistema di interscambio" (SDI) di cui all'[art. 1](#), commi 211 e 212, della Legge n. 244/2007 (ossia la pista attraverso la quale viaggiano le fatture elettroniche alla pubblica amministrazione, che dalla stessa data di cui sopra aprirà anche alle fatture verso privati).

L'[art. 2](#), comma 1, dello stesso decreto, stabilisce inoltre che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'[art. 22](#) del D.P.R. n. 633/72 (operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente), sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono:

- l'obbligo di registrazione di cui all'[art. 24](#) del D.P.R. n. 633/72 (annotazione degli incassi giornalieri in apposito registro);

- la modalità di certificazione fiscale di cui all'[art. 12](#) della Legge n. 413/91 e al [D.P.R. n. 696/1996](#); in sostanza, non occorre emettere scontrini o ricevute fiscali, mentre resta fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. È stato previsto che alle irregolarità in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si applica la medesima disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni in tema di rilascio di scontrini e ricevute fiscali.

Il vantaggio dell'opzione consiste per il Fisco Italiano in una notevole semplificazione, in quanto, sono stati aboliti per i contribuenti che accetteranno l'invio online, alcuni adempimenti tra cui i nuovi obblighi di comunicazione trimestrale IVA.

Inoltre è stato stabilito:

1. il diritto ad ottenere i rimborsi IVA di cui all'[art. 30](#) del D.P.R. n. 633/72 in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma del predetto art. 30
2. la riduzione di un anno dei termini dell'accertamento di cui all'[art. 57](#), primo comma, D.P.R. n. 633/72 e all'[art. 43](#), primo comma, D.P.R. n. 600/73, ma soltanto per i soggetti che, oltre ad esercitare le opzioni, garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con [D.M. 4 agosto 2016](#).

L'opzione

In entrambi i casi, dal 1° gennaio 2017 i contribuenti possono scegliere se inviare per via telematica le fatture elettroniche gratis all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio SdI. Si tratta dunque di una facoltà non di un obbligo, l'opzione una volta esercitata, rimane valida per 5 anni ma è comunque revocabile o rinnovabile ogni 5 anni.

Per i soggetti passivi che effettuano invece, le cessioni di beni tramite distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per effetto delle modifiche introdotte con [Provvedimento n. 212804 del 1° dicembre 2016](#), i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e le altre attività assimilate di cui all'[art. 22](#), D.P.R. n. 633/1972 possono optare per la memorizzazione elettronica e l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate ([art. 2](#), comma 1, D.Lgs. n. 127/2015) **entro il 31 marzo 2017**.

A regime, l'opzione dovrà essere esercitata, esclusivamente in modalità telematica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mentre per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno l'opzione ha invece decorrenza contestuale all'avvio dell'attività stessa.

Le modalità di esercizio dell'opzione e di trasmissione dei dati sono definite dal provvedimento del 28 ottobre 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'[art. 2](#), comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 definendo altresì le specifiche tecniche dei registratori telematici, cioè gli strumenti attraverso i quali sarà possibile effettuare la memorizzazione elettronica e l'invio dei dati dei corrispettivi.

Trasmissione tramite sistema di interscambio

Il Sistema d'interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della Fattura P.A.;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inviare le fatture alle amministrazioni destinatarie.

Per accedere al servizio bisogna autenticarsi con le credenziali per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) oppure al Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Il servizio procede alla conservazione sostitutiva delle fatture in conformità alla disciplina contenuta nel [D.P.C.M. 3 dicembre 2013](#) e nel [D.M. 17 giugno 2014](#), ed è garantito per un periodo di 15 anni. Si evidenzia inoltre che, in caso di invio delle fatture in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, risultano espressamente assolti gli obblighi fiscali di conservazione previsti dall'[art. 3](#), D.M. 17 giugno 2014 così come stabilito dalle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla [Legge di Bilancio 2017](#) (D.L. n. 193/2016).

Trasmissione a cura degli intermediari

Con un Comunicato stampa del 24 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dalla stessa data, anche gli intermediari possono trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri clienti tramite "Fatture e Corrispettivi", l'interfaccia gratuita messa a disposizione dal Fisco.

I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ([art. 3](#) comma 3 del D.P.R. n. 322/98) come CAF e professionisti abilitati, potranno accedere alle seguenti aree:

- "Fatture e Corrispettivi", dove hanno la possibilità di esercitare in nome e per conto dei propri clienti le opzioni previste dalla normativa e operare all'interno dell'area "dati fattura" per generare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i file con i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri assistiti;
- "Corrispettivi", all'interno della quale gli intermediari potranno accreditare i soggetti fabbricanti e i gestori di registratori telematici e di distributori automatici, oltre che censire operatori e dispositivi.

Attualmente i datifattura possono essere trasmessi con due modalità:

1. per singolo file, che può contenere i dati delle fatture emesse da un soggetto nei confronti di un proprio cliente oppure delle fatture che un soggetto ha ricevuto (e ha registrato) da un proprio fornitore;
2. per più file datifattura, raccolti in una cartella compressa di dimensioni non superiori a 5 megabyte, inviati con un unico upload.

L'Agenzia ha comunque segnalato che il sistema sarà implementato al fine di rendere possibile l'utilizzo di un unico file datifattura per trasmettere i dati delle fatture emesse da un

soggetto nei confronti di più clienti oppure i dati delle fatture che un soggetto ha ricevuto (e ha registrato) da più fornitori.